

Ben 306 articoli, con 51 allegati -
Inasprite le sanzioni - Le imprese che
violano ripetutamente le norme
rischiano la sospensione dell'attività.

Con il presente articolo si vuole dare un quadro il più completo possibile di quelle che sono le principali innovazioni che ha apportato alla normativa vigente la stesura del Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008: il testo del decreto, ampio e complesso, è costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati (compresi III A e III B).

Con l'entrata in vigore di questo decreto si dispone quindi di un unico testo che introduce diverse modifiche sulla sicurezza. Di seguito vediamo nel dettaglio le modifiche più significative introdotte, rimandando il lettore, per la corretta e completa applicazione del decreto legislativo, ad un attento esame di tutto il testo normativo (compresi i numerosi allegati).

SICUREZZA SUL LAVORO ECCO LA NUOVA BIBBIA

Nel Titolo I sono indicate le disposizioni generali in tema di sicurezza e la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con la descrizione delle figure professionali coinvolte e le sanzioni penali previste per gli inadempimenti di tali figure sui luoghi di lavoro.

Nell'articolo 2 è menzionata l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'articolo 3 viene specificato l'ambito di applicazione del decreto legislativo in esame che "si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischi".

È stato attuato un ampliamento del campo di applicazione (articolo 3) del quadro normativo in materia di salute e sicurezza prevedendo l'inclusione:

- a) sia del lavoro autonomo e delle imprese familiari;
- b) sia di tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di "lavoro flessibile".

La dizione "lavoratori" contemplata dal Testo Unico (in sostituzione della dizione "dipendenti" del D. Lgs. 626/1994) rimanda obbligatoriamente all'articolo 4 del Testo Unico, che disciplina quali lavoratori non debbano essere compu-



tati al fine del calcolo, lasciando intendere peraltro che tutti i lavoratori non compresi nell'elenco citato dall'articolo 4 debbano essere ricompresi nel calcolo dei lavoratori, al fine del rispetto degli obblighi disciplinati dal Testo Unico.

L'articolo 9 cita l'Ispe, l'Inail e l'Ipsema quali enti pubblici che operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate

dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'articolo 18 è stato inserito l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente

di comunicare all'Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls), e in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 €.

Il decreto abroga l'obbligo di comunicare il nominativo dei responsabili del servizio di protezione e prevenzione (rspp) agli organi di vigilanza; secondo il Testo Unico adesso vige esclusivamente l'obbligo di indicare il nominativo di questa figura sul documento di valutazione dei rischi (articolo 28). Sempre all'articolo 28 viene descritto il documento di valutazione dei rischi che, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere in particolare:

1 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (compreso lo stress da lavoro), nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

2 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;


3 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La formazione e informazione in tema di sicurezza è allargata a diverse figure presenti sui luoghi di lavoro, oltre ai





Paradossalmente nella realizzazione di opere più ardite e difficili si rischia di meno: le misure di sicurezza sono infatti elevatissime (nella foto due aspetti della realizzazione del ponte sullo Storebaelt, in Danimarca). Nei cantieri di edilizia "normale", cui si riferiscono le altre foto, gli incidenti sono più frequenti.



lavoratori, quali per esempio, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale, i preposti, i medici competenti e i responsabili del servizio di protezione e prevenzione.

Per i datori di lavoro, qualora sia consentito loro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10 e all'allegato II), l'articolo 34 prevede che frequentino corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative.

Per tutti i lavoratori in particolare si fa riferimento a una formazione innovativa, con contenuti e competenze che meglio si adattano alle attività da svolgere e ai rischi che si corrono; all'articolo 37 viene stabilita una formazione che non comprenda solo conoscenze generali, ma conoscenze concrete sui fattori di rischio del proprio ruolo e con la predisposizione di un opportuno aggiornamento periodico.

Un'altra importante novità apportata dal Testo Unico è il concetto di chiarezza espresso nell'articolo 36: "Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Tale aspetto consente di prendere in

considerazione anche i lavoratori stranieri, che spesso sono a contatto con i lavori più usuranti e più rischiosi e che necessitano perciò di una formazione chiara ed esauriente.

Nel Titolo I si possono riscontrare novità sia per quanto riguarda la figura del datore di lavoro che per i lavoratori.

Il datore di lavoro, per mettere a punto la valutazione dei rischi, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28).

Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori (articolo 6). Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa (articolo 29):

- ◆ per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione;
- ◆ per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie.

Tra le novità che coinvolgono la figura del datore di lavoro rientrano le disposizioni civili e penali; tutte le sanzioni infatti vengono inasprite, in particolare, le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza rischiano la sospensione dell'attività (articoli 14 e 55). Inoltre sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione, che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26).

Per quanto riguarda i lavoratori invece, le norme sulla sicurezza si applicano a tutti, anche agli autonomi o parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari (articoli 2 e 3).

Per quanto riguarda le disposizioni a carico dei lavoratori, viene introdotta la sanzione penale dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 200 a 600 €, qualora essi non partecipino ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro (articolo 20 e 59).

Il sistema di rappresentanza definito dal decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla direttiva comunitaria 89/391/CE e dagli accordi stipulati negli anni '90 dalle parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale:

- a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- b) gli organismi paritetici.

All'articolo 47 viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale (Rist) e di sito produttivo nei casi specificati.

Un'innovazione introdotta dallo schema di decreto è costituita dalla generalizzazione della presenza del Rist, anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano

individuato un rappresentante per la sicurezza aziendale.

Nel Titolo II vengono presi in esame i luoghi di lavoro, i requisiti di salute e sicurezza che tali luoghi devono avere, gli obblighi dei datori di lavoro a mantenerli conformi a tali requisiti e le sanzioni a cui sono soggetti in caso di inadempienze.

Il Titolo III definisce l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) stabilendone gli opportuni requisiti di sicurezza e elencando gli obblighi dei datori di lavoro riguardo la scelta delle attrezzature più idonee e le misure necessarie al fine della prevenzione dei rischi dei lavoratori.

Nel Titolo IV sono descritte le misure per la salute e per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Sono comprese le previsioni di carattere organizzativo del decreto legislativo 494/96 e le misure tecniche della legge 164/55 e del d.p.r. 547/55.

All'articolo 89, nelle definizioni, la novità rispetto al passato riguarda la figura del responsabile dei lavori; infatti è indicato che: "(...) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il pro-



gettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento". Quindi, seppur sempre nominato dal committente, il responsabile dei lavori in fase di esecuzione coincide con il direttore dei lavori.

Per le opere pubbliche inoltre il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.

Per quanto riguarda le figure dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase esecutiva, il Testo Unico introduce all'articolo 90 un'ulteriore novità che riguarda i casi nei quali sussiste l'obbligo da parte del committente (o del responsabile dei la-

tori) di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: tale obbligo si ha solo nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea. Nello stesso articolo il suddetto decreto prevede anche che il responsabile dei lavori, qualora in possesso di tutti i requisiti specifici (elencati nell'articolo 98), possa svolgere le funzioni del coordinatore per la progettazione

LE NORME ABROGATE DAL NUOVO DECRETO

Con l'approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia. Nel dettaglio esse sono:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- il dpr 7 gennaio 1956 n. 164, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, "Norme generali per l'igiene del lavoro";
- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212";
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche";
- l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

e per l'esecuzione (riportate negli articoli 91 e 92). Pertanto il responsabile dei lavori, se dotato dei requisiti previsti dall'articolo 98, può essere nominato, dal committente, sia coordinatore in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Con l'articolo 93 si introduce un'altra importante novità per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori. Infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero, limitatamente all'incarico che conferisce (nel caso di delega di certe funzioni); di non esonero, per quanto riguarda alcune responsabilità connesse alla verifica di alcuni adempimenti delegati al responsabile dei lavori.

Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti all'articolo 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie. Essi sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.

LA NOTIFICA PRELIMINARE

Per quanto riguarda la trasmissione della notifica preliminare l'articolo 99 prevede che: "il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonchè gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: (...) nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno".

Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza sostitutivo, nell'articolo 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell'art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all'allegato XV del Testo Unico.

Successivamente nel Titolo IV sono riportate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (scavi e fondazioni, ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi, ponteggi mobili, costruzioni edilizie e demolizioni) con le relative sanzioni penali a carico delle figure coinvolte (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori).

I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D.Lgs 626/94 nell'ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua



emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, al rumore, all'amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati inseriti nel Testo Unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D. Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica, del D. Lgs. 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D. Lgs. 257/2007 relativo ai campi elettromagnetici.

Mentre nel Titolo V vengono riportate le disposizioni generali relative alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro con le prescrizioni, le definizioni e le opportune sanzioni penali a cui sono soggetti in caso di inadempienze i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nel Titolo VI è invece affrontato l'argomento della movimentazione manuale dei carichi; viene introdotto il limite di 30 chilogrammi (Allegato XXXIII) come peso massimo sollevabile a mano da un singolo lavoratore, in quanto vanno considerati tutti i fattori demoltiplicativi presi in considerazione nel relativo Allegato e nelle corrette modalità di valutazione dei rischi.

Nel Titolo VII vengono illustrate le disposizioni generali sull'uso dei videoterminali e sugli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti al fine di limitare i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori nell'utilizzo di queste apparecchiature. Tramite questo titolo viene recepita la direttiva n. 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Dal Titolo VIII al Titolo XI sono esposte disposizioni che riguardano l'esposizione dei lavoratori alle fonti di rischio di seguito esposte; viene prevista l'informazione e la formazione dei lavoratori nonchè le opportune misure di prevenzione e protezione e i relativi obblighi a cui viene sottoposto il datore di lavoro con le opportune sanzioni in caso di inadempienza. Le fonti di rischio che vanno esaminate e riportate nel documento di valutazione dei rischi (di cui all'articolo 26 del decreto) sono in particolare:

- gli agenti fisici (il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche artificiali);
- le sostanze pericolose (gli agenti chimici, gli agenti cancerogeni e mutageni e l'amianto);



- gli agenti biologici;
- le atmosfere esplosive.

Infine gli ultimi due Titoli, il XII e il XIII, prevedono rispettivamente le disposizioni in materia di procedura penale e le norme transitorie e finali.

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale (articolo 298).

Inoltre l'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente (articolo 300), che ci sembra importante riportare:

"Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per non meno di tre mesi e non più di un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Il nuovo decreto - che, ricordiamolo ancora è il decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - prevede (articoli 302-303) una circostanza attenuante, anche in via alternativa, per la pena relativa ai reati (previsti dal nuovo decreto) puniti con la pena dell'arresto; essa viene infatti ridotta fino ad un terzo per il contravventore che si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Nell'articolo 306 sono definite le disposizioni finali: quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione delle disposizioni presenti nel nuovo decreto legislativo. Inoltre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

Augusto M. Isola

TAGLIO CEM

di Giarretto Maurizio



Via Provinciale, 11/B
12040 PIOBESI D'ALBA (CN)
Tel. 0173.619860
Cell. 335.6749807

**TAGLIO - CAROTAGGI - SONDAGGI
DEMOLIZIONI CONTROLLATE
SU CEMENTO E PREFABBRICATI
SCARIFICA E RIGATURA PAVIMENTI
MONTAGGIO PARABORDI E BITTE
INTERVENTI SUBACQUEI**